



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 25-07-2019

Oggetto: Istituzione dell' Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "SOS sovraindebitamento Comune di Pratola Serra" ed approvazione del relativo regolamento di autodisciplina

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta **Pubblica** con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

AUFIERO EMANUELE	P	MELILLO GIOVANNI	A
AUFIERO ANTONIO	P	FABRIZIO GRAZIANO	P
CAPONE ANGELO	P	GALDO GERARDO	P
PISANO RAFFAELE	P	SILANO NICOLA	A
DE PALMA FELICE	P	SELLITTO ROCCO RANIERO	P
SCANNELLA STEFANIA	A	VACCHIO CARMINE	P
CAPONE MADDALENA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il CONSIGLIERE, sig. AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM
Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

Relazione il consigliere Graziano Fabrizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.
- La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).
- La riforma del 2005, quindi, aveva "concettualmente" previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005.
- La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.
- Ciò emerge dal disposto dell'art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.
- La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha chiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n.221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure:

1) Il piano del consumatore; 2) accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni.

La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale — transattivo

PRESO ATTO CHE:

- la legge sul sovraindebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con creditori.
- Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, o una microimpresa non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante *squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.*
- La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e sisostanza in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.
- L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore indiffricoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

RILEVATO che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi — OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012 e dell'art. 4 del D..M. n° 202/2014:

" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.

In particolare:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-07-2019 COMUNE DI PRATOLA SERRA

-assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

— verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;

— esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;

— svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

RILEVATO, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi "auto" rizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

VISTI, PERTANTO:

- l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "SOS SOVRAINDEBITAMENTO COMUNE DI PRATOLA SERRA", costituito dal Comune di Pratola Serra ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
- l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI SOS SOVRAINDEBITAMENTO " ai sensi dell'art. 15 della legge sopra citata .

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO:

- - approvare il Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI SOS SOVRAINDEBITAMENTO COMUNE DI PRATOLA SERRA", nonché l'atto costitutivo che disciplina la costituzione del medesimo Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge, 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

ACQUISITO il parere favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, dott.ssa Myriam Feleppa _____, e di regolarità contabile espresso da Responsabile del Settore Economico-Finanziario Angelo Capone _____, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000,

UDITA la relazione del consigliere Graziano Fabrizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 25-07-2019 COMUNE DI PRATOLA SERRA

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali

Galdo Gerardo, il quale dichiara di aver avuto poco tempo per approfondire l'argomento che è molto complesso, pertanto chiede in sunto cosa è stato fatto e come.

Il **Sindaco** risponde che trattasi di un organismo a costo zero per il Comune, formato da professionisti, che può aiutare cittadini e imprese che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, i quali spiegano come ammortizzare le proprie spese e i propri debiti. Si tratta di una opportunità per il Comune: dare un ausilio alla cittadinanza per cercare di non lasciare solo il cittadino che si trova in un determinato stato di difficoltà. Precisa che l'organismo sarà composto da professionisti del settore a cui potranno aggiungersi anche professionisti locali. E' una cosa gratuita a supporto della comunità.

Galdo chiede se già ci sono i nomi di questi professionisti.

Il Presidente del consiglio dichiara che oggi si sta istituendo tale organismo e che tutti i professionisti devono iscritti in albi specifici al fine di svolgere tale incarico e tale compito.

Con votazione resa per alzata di mano: n. 7 voti favorevoli; n.3 astenuti (**Galdo Gerardo, Vacchio Carmine e Sellitto Rocco Raniero**)

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI SOS SOVRAINDEBITAMENTO"

costituito dal Comune di Pratola Serra, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.

DI APPROVARE, altresì, l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione del sopra citato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art.15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014:

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Organismo nella persona del Sindaco di trasmettere gli atti propedeutici alla iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi SOS SOVRAINDEBITAMENTO del Comune di Pratola Serra nel Registro Sezione B degli O.C.C. tenuto dal Ministero della Giustizia.

DI ISTITUIRE un apposito capitolo di bilancio per la gestione dei proventi da spese da gestione della crisi da sovra indebitamento.

SUCCESSIVAMENTE

Su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano: n. 7 voti favorevoli; n.3 astenuti (**Galdo Gerardo, Vacchio Carmine e Sellitto Rocco Raniero**)

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 06-08-2019 per 15 giorni consecutivi

Addì 06-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale, lì 06-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 16-08-2019 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

Addì 06-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva